

**Edizione di venerdì 24 novembre 2017**

## **REDDITO IMPRESA E IRAP**

**Il commercialista può escludere da Irap i compensi da sindaco**  
di **Fabio Garrini**

## **ACCERTAMENTO**

**Violazione di accordi preventivi per le imprese con attività internazionale**  
di **Angelo Ginex**

## **AGEVOLAZIONI**

**Restyling per le OP – fondi di esercizio e programmi operativi**  
di **Luigi Scappini**

## **DICHIARAZIONI**

**Dichiarazione tardiva e integrativa**  
di **Federica Furlani**

## **ISTITUTI DEFLATTIVI**

**L'interpello probatorio**  
di **Dottryna**

## **VIAGGI E TEMPO LIBERO**

**Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico**  
di **Andrea Valiotto**

## REDDITO IMPRESA E IRAP

---

### ***Il commercialista può escludere da Irap i compensi da sindaco***

di **Fabio Garrini**

Quando **parte dell'attività del professionista** è realizzata senza ausilio di autonoma organizzazione, ai fini della determinazione della base imponibile Irap, è possibile **scindere l'attività realizzata**: secondo la Cassazione, infatti, non vi sarebbero ostacoli ad individuare nell'ambito dell'attività complessivamente svolta dal professionista, la frazione da assoggettare ad Irap, in quanto conseguita per il tramite di una organizzazione di mezzi del professionista, da quella che può considerarsi legittimamente esonerata dal tributo, in quanto indipendente da tale organizzazione.

#### **L'attività di amministratore e sindaco**

La questione inerente **l'autonoma organizzazione** del professionista è vicenda i cui contorni sono ben noti a tutti, in quanto ampiamente valutati dalla giurisprudenza di legittimità.

In questa sede si intende focalizzare l'attenzione sulla particolare attività di amministratore e sindaco di società. La Cassazione ([sentenze n. 12653/2009](#), [n. 10594/2007](#), [n. 19607/2010](#)) ha in più riprese affermato che l'attività di **amministratore, di sindaco e di revisore di società**, esercitata da un professionista, genera proventi non soggetti ad Irap: si tratta infatti di attività svolte dal professionista **in prima persona** che non poggiano, se non in minima parte, sul contributo organizzato di un eventuale studio professionale gestito dal professionista per la propria attività tradizionale di tenuta della contabilità e adempimenti fiscali.

L'elemento cruciale è la valutazione se un professionista, che svolge attività che non richiedono organizzazione (come quella di sindaco o revisore), sia comunque interessato automaticamente all'assoggettamento ad Irap anche per tali attività per il solo fatto che è in possesso di una organizzazione per svolgere attività diverse (tenuta della contabilità per conto dei clienti e redazione di dichiarazioni fiscali). In altre parole, **opera una sorta di attrazione anche di tali compensi alla sfera Irap?**

Il tema si pone poi per l'attività di amministratore di società, in tutti quei casi dove per la funzione di amministratore servano conoscenze professionali specifiche che comportino la necessità di far rientrare i compensi percepiti nell'alveo del reddito di lavoro autonomo. Ma pare un ragionamento praticabile anche per **attività strettamente professionali**, quali ad esempio la partecipazione a **convegni** e la **redazione di pareri**.

#### **La "scissione" delle basi**

Il tema riguardante la possibilità di **suddividere i proventi percepiti dal professionista**, distinguendo quelli pertinenti l'attività organizzata da quelli provenienti dall'attività non organizzata, dei quali solo i primi assoggettabili ad Irap, era già stata avanzata dalla circolare **dell'istituto di ricerca** del CNDCEC n. 2/IR del 5.6.2008.

Soluzione che però venne **respinta dall'Agenzia delle Entrate tramite la [risoluzione 78/E/2009](#)** : nell'esaminare la questione dell'assoggettabilità ad Irap dei compensi riguardanti l'attività di sindaco di società, la citata risoluzione osservava come il fatto che questi siano attratti alla sfera di lavoro autonomo svolta dal professionista che li ha percepiti, automaticamente ne comporta la tassazione a causa dell'organizzazione posseduta dal professionista stesso. Ai fini Irap, infatti, nel pensiero dell'Amministrazione finanziaria, la posizione del contribuente deve essere analizzata in **maniera unitaria**.

La **posizione della Cassazione** risulta al contrario del tutto avversa a quella sostenuta dall'Agenzia delle Entrate, **sposando quando proposto nella richiama circolare 2/IR**.

Nella [sentenza n. 3434/2012](#) la Cassazione già imponeva una valutazione riguardante le **single attività** svolte dal professionista; posizione poi confermata anche nelle successive e più recenti [sentenze n. 19327/2016](#) e [n. 23776/2016](#).

Consta peraltro la recente [sentenza n. 14077 del 7 giugno 2017](#): nella pronuncia dei giudici di legittimità viene confermata la sentenza di appello nella quale si escludeva l'assoggettabilità ad imposizione di quella parte di reddito che un lavoratore autonomo, esercente abitualmente l'attività professionale intellettuale di dottore commercialista, avesse prodotto senza utilizzare la propria autonoma organizzazione. Tali attività erano rese in qualità di presidente di un consiglio di amministrazione, ma questo vale in generale per **i redditi derivanti dagli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazione o altri enti con o senza personalità giuridica**.

Anche le pronunce **contrarie** (nel senso che hanno imposto al contribuente il pagamento dell'Irap) sono tutt'altro che allineate con il pensiero dell'Agenzia delle Entrate espresso nella citata risoluzione. Nella [sentenza n. 15803/2011](#) viene riformata la sentenza della commissione tributarie regionale non tanto perché vengano sposare le tesi dell'Amministrazione finanziaria, ma piuttosto perché **il contribuente non è stato in grado di dare dimostrazione delle proprie ragioni**. Al contrario, pare che la Cassazione dia per scontato che il contribuente abbia diritto a **scindere** le "basi compenso" da imputare alle diverse attività.

Stesso accadimento che ha contrassegnato la più recente [sentenza n. 21161 del 12 settembre 2017](#): anche nel caso considerato in tale pronuncia, la Cassazione ha dato ragione all'Amministrazione Finanziaria, obbligando il contribuente al pagamento dell'Irap, ma il motivo di tale pronuncia è legato ad un **difetto probatorio della pretesa del contribuente** il quale, non dimostrando quale fosse la frazione di compensi attribuibili all'attività di sindaco, si trova a considerare un unico coacervo di compensi, da imputare integralmente all'attività organizzata. **Nel testo della sentenza risulta invece palese come sia possibile proporre una**

### **suddivisione di tali importo.**

Allo stesso modo si è pronunciata la Cassazione nella [sentenza n. 5361 del 2 marzo 2017](#), rinviando la controversia alla CTR che deve accertare, ove sia possibile scorporare le diverse categorie dei compensi, se il contribuente abbia effettivamente fornito la **prova** dell'assenza del requisito dell'autonoma organizzazione nell'espletamento dell'attività di sindaco o revisore di società di capitali.

Sul punto si segnalano, tutte in senso conforme, anche le [sentenze n. 22138 del 2 novembre 2016](#), [n. 3207 del 7 febbraio 2017](#), [n. 3700 del 13 febbraio 2017](#), [n. 7378 del 22 marzo 2017](#), [n. 13726 del 31 maggio 2017](#).



*La soluzione ai tuoi casi,  
sempre a portata di mano.*

Adempimenti, fonti e aggiornamento quotidiano a tre clic da te.



**richiedi la prova gratuita per 30 giorni >**

## ACCERTAMENTO

---

### ***Violazione di accordi preventivi per le imprese con attività internazionale***

di **Angelo Ginex**

In tema di pianificazione fiscale, da un anno a questa parte ha assunto un ruolo molto importante l'istituto degli **accordi preventivi per le imprese con attività internazionale** ex [articolo 31-ter D.P.R. 600/1973](#), che sostituisce, prevedendo una denominazione diversa ma finalità simili, il c.d. *ruling* internazionale di cui all'abrogato [articolo 8 D.L. 269/2003](#).

Tale istituto consente alle **imprese residenti con attività internazionale** e alle **imprese non residenti con stabile organizzazione in Italia** di attivare una procedura finalizzata al raggiungimento di **accordi preventivi** con l'Amministrazione finanziaria nei seguenti ambiti:

- preventiva definizione dei **metodi di calcolo del valore normale delle operazioni** con società non residenti nel territorio dello Stato, che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa, e dei **valori di uscita o di ingresso in caso di trasferimento della residenza** all'estero o nel territorio dello Stato ex [articoli 166](#) e [166-bis Tuir](#);
- applicazione ad un caso concreto di norme, anche di origine convenzionale, concernenti l'**attribuzione di utili o perdite alla stabile organizzazione** in un altro Stato di un'impresa o un ente residente ovvero alla stabile organizzazione in Italia di un soggetto non residente;
- valutazione preventiva della **sussistenza o meno dei requisiti che configurano una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato**, tenuti presenti i criteri previsti dall'[articolo 162 Tuir](#), nonché dalle vigenti Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall'Italia;
- applicazione ad un caso concreto di norme, anche di origine convenzionale, concernenti **l'erogazione o la percezione di dividendi, interessi, royalties** e altri componenti reddituali a oppure da soggetti non residenti.

In linea generale, tali **accordi preventivi vincolano le parti per un quinquennio**, ovvero per il periodo di imposta nel corso del quale sono stipulati e per i quattro periodi di imposta successivi, salvo **mutamenti nelle circostanze di fatto o di diritto** rilevanti ai fini degli accordi sottoscritti e risultanti dagli stessi.

Al fine di verificare il rispetto dei **termini dell'accordo** sottoscritto e di accertare il sopravvenuto mutamento delle **condizioni di fatto e di diritto** che avevano portato alla stipula dell'accordo stesso, l'Amministrazione finanziaria ha previsto con [provvedimento AdE](#)

[21/03/2016](#) che l'impresa:

1. **predisponga e metta a disposizione dell'Ufficio**, periodicamente ovvero dietro specifica richiesta, **documentazione ed elementi informativi**;
2. **consenta ai funzionari dell'Agenzia delle Entrate**, previo accordo, **l'accesso presso la sede o i luoghi di svolgimento delle attività**, allo scopo di prendere diretta visione di documenti e in generale di apprendere elementi informativi utili ai fini della verifica.

All'esito della attività di verifica, può essere riscontrata la **violazione totale o parziale** dell'accordo, derivante dalla **inosservanza dello stesso** o dalla **mancata collaborazione o trasparenza** che non consente di verificare il rispetto dell'accordo nei tempi e nei modi previsti.

In tali casi, l'Ufficio, con atto motivato da inoltrare con lettera raccomandata ovvero telematicamente, **comunica la violazione riscontrata, invitando l'impresa a far pervenire, entro 30 giorni dalla data della comunicazione, eventuali memorie difensive**.

Se tali memorie sono **non idonee** a smentire la denunciata violazione dell'accordo o è vanamente **decorso il termine di 30 giorni** per la presentazione delle memorie stesse, **l'accordo si considera risolto**, eventualmente in maniera parziale.

La **risoluzione** decorre dalla data in cui risulta accertato il comportamento integrante la violazione dell'accordo, ovvero, quando non sia possibile accertare tale data, dal momento di efficacia originaria dell'accordo medesimo.



OneDay Master

**IL TRANSFER PRICING ED IL RULING INTERNAZIONALE**

Scopri le sedi in programmazione >

## AGEVOLAZIONI

---

### *Restyling per le OP – fondi di esercizio e programmi operativi*

di Luigi Scappini

In due precedenti contributi abbiamo analizzato alcune novità introdotte con il [decreto n. 5927 del 18 ottobre 2017](#), emanato dal **Mipaaf**, che vanno a modificare le regole relative alle **OP** operanti nel settore dell'**ortofrutta**.

Terminiamo l'analisi andando a descrivere le novità che concernono i **fondi di esercizio** e i **programmi operativi** delle OP, cuore pulsante delle stesse; infatti, gli aiuti finanziari erogati dall'Unione Europea, ruotano intorno a tali elementi.

In particolare, il **fondo di esercizio** è previsto dall'[articolo 32 Regolamento 1308/2013](#) che ne individua le **fonti di approvvigionamento** sia nei **contributi** erogati direttamente dai **soci** aderenti all'organizzazione, sia nel **sostegno** finanziario dell'**Unione Europea**, tuttavia, in questo caso, si rende, per espressa previsione normativa, **necessaria** la previsione di **programmi operativi** che rappresentano, ovviamente, gli unici programmi finanziabili con il fondo di esercizio stesso.

Tale **fondo di esercizio**, ai sensi dell'[articolo 15 del decreto](#), viene **calcolato** in ragione della **VPC** dei **soci**, comunicata al momento della presentazione del programma operativo e presente al 1° gennaio dell'anno successivo.

A tal fine, è fatto onere della OP procedere alla comunicazione alla Regione, nonché all'organismo pagatore di competenza, a mezzo del **portale SIAN**:

1. della compagine sociale al 1° gennaio dello stesso anno e
2. della compagine sociale del periodo 1° gennaio – 31 dicembre dell'anno precedente.

Come detto, il fondo di esercizio può essere utilizzato esclusivamente per operare in riferimento ai programmi operativi **presentati** e **approvati**.

A tal fine, ai sensi del successivo [articolo 16](#) del decreto, è previsto che, nel caso di **programmi operativi poliennali**, la **domanda** sia presentata, ai fini dell'approvazione, alla Regione di riferimento, nel **termine** del **30 settembre** dell'anno **precedente** a quello di realizzazione del programma, domanda che deve essere caricata nel SIAN entro il 31 ottobre. Le Regioni procederanno a comunicare la decisione presa entro il 31 dicembre dello stesso anno di presentazione della domanda.

Come previsto dall'[articolo 34 del Regolamento delegato 891/2017](#), è data **facoltà** alle singole

OP di poter procedere a una **revisione** dei **programmi operativi** a mezzo di una domanda di modifica. La modifica, ovviamente, deve riguardare l'anno successivo e la relativa domanda segue le medesime tempistiche del piano poliennale ordinario (30 settembre e 30 ottobre).

Le **modifiche** ai programmi operativi possono avere a oggetto:

1. il **contenuto** del **programma** operativo;
2. gli **obiettivi** che possono aumentare come diminuire;
3. la **predisposizione** del **programma esecutivo** per l'anno successivo nonché l'adeguamento del fondo di esercizio e
4. la **durata** del programma poliennale che può avere una durata **minima** di **3 anni** e **massima** di **5**.

Sempre in base all'[articolo 34 del Regolamento delegato 891/2017](#), è possibile procedere alle **modifiche** anche in **corso d'anno**. In questo caso, i tempi di presentazione si restringono in quanto la domanda deve essere presentata entro il 15 settembre e caricata sul portale del SIAN entro il 1° ottobre.

La **modifica** in corso d'anno si manifesta nei seguenti casi:

1. **inserimento** o **sostituzione** di nuove **misure, azioni** o **interventi**;
2. **attuazione parziale** di programmi che non può comunque comportare una **riduzione** di **spesa** in misura superiore al **50%** dell'ammontare complessivo autorizzato per l'anno;
3. **modifica** della **spesa** relativa a una **misura** che comporta una variazione superiore al **20%** dell'importo approvato;
4. **modifica** della spesa relativa a una **azione** in misura superiore al **25%** dell'importo approvato;
5. **modifica** del valore della **VPC** per errori evidenti;
6. **incremento** del **fondo di esercizio** nel limite massimo del **25%** dell'originario.

A questi aiuti, per effetto di quanto previsto dall'[articolo 9 del Regolamento di esecuzione 892/2017](#), è possibile sommare, a mezzo di una domanda da presentare nel termine del 15 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento, anche l'**aiuto finanziario nazionale** di cui all'[articolo 35, Regolamento 1308/2013](#), nel caso in cui la produzione ortofrutticola sia commercializzata in misura inferiore al 20% dell'intera produzione regionale.

Da ultimo, molto importante è quanto previsto dai successivi [articoli 20](#) e seguenti con i quali il Legislatore cerca di prevenire e comunque contenere eventuali **crisi del settore**, infatti, viene stabilito che i **programmi** operativi possono **prevedere investimenti** tesi a rendere più efficace la gestione dei volumi di prodotto immessi sul mercato, come **piani assicurativi** in caso di perdite per eventi calamitosi o lo stesso **ritiro** dal **mercato** del **prodotto**.

In tale ultima ipotesi, i successivi [articoli 21](#) e [22](#) del decreto si occupano di stabilire la possibile **destinazione** dei prodotti che può essere quella della **beneficienza** oppure



dell'utilizzo per la **nutrizione degli animali** o per la **produzione di energia** da **biomasse**.



## DICHIARAZIONI

---

### ***Dichiarazione tardiva e integrativa***

di **Federica Furlani**

Decorso il termine – 31 ottobre 2017 – per la presentazione della dichiarazione dei redditi e della dichiarazione Irap relative all'esercizio 2016, per le società con esercizio coincidente con l'anno solare, cosa succede se la/le dichiarazione/i **non sono state trasmesse** nel termine previsto?

La **tardiva presentazione della dichiarazione può essere sanata autonomamente** dal contribuente grazie al ravvedimento operoso, sulla base di quanto previsto dall'[articolo 13, comma 1, lettera c\), del D.Lgs. 472/1997](#).

Il ravvedimento però è consentito solo se la regolarizzazione avviene **entro 90 giorni dalla scadenza** prevista per la presentazione.

Di conseguenza, la **dichiarazione tardiva**, ovvero quella presentata entro i successivi 90 giorni dalla scadenza, è considerata a tutti gli effetti **valida**, ferma restando l'applicazione della sanzione dovuta; **decorso il termine di 90 giorni** la dichiarazione è considerata a tutti gli effetti **omessa**, pur costituendo titolo per la riscossione dell'imposta dovuta, e non è più possibile utilizzare il ravvedimento.

I contribuenti hanno, pertanto, tempo fino al prossimo **29 gennaio 2018**, considerata la proroga al 31 ottobre 2017, per regolarizzare la dichiarazione dei redditi/Irap non presentata. Come?

1. **Presentando la dichiarazione** stessa, senza particolari annotazioni sul frontespizio;
2. versando la **sanzione ridotta pari a € 25 euro** (1/10 di € 250) per ciascuna dichiarazione non presentata, utilizzando il codice tributo **"8911"**.

Se il ritardo nella trasmissione della dichiarazione è attribuibile al contribuente, e l'intermediario ha quindi assunto l'**impegno alla trasmissione telematica dopo** la scadenza del termine di presentazione della dichiarazione (ad esempio il 7 novembre), tale data dovrà essere indicata come **"data dell'impegno"** sul frontespizio della dichiarazione e l'intermediario dovrà avere cura nell'effettuare l'invio entro **un mese** dall'assunzione dell'impegno.

Nel contempo il contribuente provvederà al versamento della sanzione di € 25 per **ogni dichiarazione** presentata in ritardo.

In tal modo la/le dichiarazione/i presentate si considerano a tutti gli effetti **valide**.

Se invece l'intermediario ha assunto l'impegno alla trasmissione nei termini ma poi, per i più svariati motivi, non vi abbia provveduto, oltre alla regolarizzazione con pagamento della sanzioni da parte del contribuente, l'**intermediario** deve **regolarizzare** con autonomo ravvedimento anche la **propria violazione** di tardiva trasmissione telematica.

In tal caso dovrà provvedere al versamento, tramite modello F24, della **sanzione ridotta pari a € 51** utilizzando il codice tributo **"8924"**.

Trasmessa la dichiarazione, entro i termini di scadenza o nei 90 giorni successivi, è sempre possibile **correggere o integrare** la stessa, presentando, secondo le modalità previste per la dichiarazione originaria, una nuova dichiarazione completa in tutte le sue parti, su modello conforme a quello approvato per il periodo di imposta cui si riferisce la dichiarazione, barrando l'apposita casella del frontespizio **"Dichiarazione integrativa"**.

Presupposto fondamentale per poter presentare una dichiarazione integrativa, è che sia stata **validamente presentata quella originaria**.

Per quanto riguarda i termini, l'[articolo 2, comma 8, D.P.R. 322/1998](#), così come modificato dal D.L. 193/2016, prevede che le dichiarazioni dei redditi e dell'Irap (e dei sostituti d'imposta) possono essere integrate per correggere errori od omissioni, compresi quelli che abbiano determinato l'indicazione di un maggiore o di un minore imponibile o, comunque, di un maggiore o di un minore debito d'imposta ovvero di un maggiore o di un minore credito, e quindi sia in caso di **integrativa a favore del Fisco** sia a **favore del contribuente**, mediante successiva dichiarazione da presentare non oltre i termini stabiliti dal [D.P.R. 600/1973](#), ovvero sia entro il **31 dicembre del quinto anno successivo** a quello in cui è stata presentata la dichiarazione da correggere.

Per quanto riguarda l'eventuale **credito** risultante dalla dichiarazione a favore del contribuente, derivante dal minor debito o dal maggior credito d'imposta, il comma 8-bis del citato articolo 2 prevede che possa essere utilizzato in compensazione ([articolo 17 D.Lgs. 241/1997](#)) secondo le regole ordinarie:

- se la dichiarazione integrativa è presentata entro il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativo al **periodo di imposta successivo**;
- in ogni caso nell'ipotesi di correzione di errori contabili relativi alla **competenza temporale**.

Se invece la dichiarazione integrativa a favore è presentata oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo, viene stabilito che il relativo credito può essere utilizzato in compensazione nel modello F24 per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal **periodo di imposta successivo** a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa.

In quest'ultimo caso, nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui è presentata la

dichiarazione integrativa, andrà indicato nel **quadro DI** il credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalla dichiarazione integrativa.



*La soluzione ai tuoi casi,*  
**sempre a portata di mano.**

Adempimenti, fonti e aggiornamento quotidiano a tre clic da te.



**richiedi la prova gratuita per 30 giorni >**

## ISTITUTI DEFLATTIVI

### ***L'interpello probatorio***

di **Dottryna**



Il diritto di interpello è disciplinato dall'articolo 11 L. 212/2000, che, così come modificato dal D.Lgs. 156/2015, contempla la possibilità di esperire quattro tipologie di interpello: ordinario, probatorio, anti-abuso e disapplicativo.

Al fine di approfondire gli aspetti relativi all'interpello probatorio, è stata pubblicata in Dottryna, nella sezione "Interpello", una apposita Scheda di studio.

Il presente contributo ne individua alcune caratteristiche generali.

L'**interpello probatorio** consente al contribuente di interpellare l'Amministrazione finanziaria al fine di ottenere una risposta riguardante una **fattispecie concreta e personale** relativamente:

- alla **sussistenza delle condizioni**
- e alla **valutazione della idoneità degli elementi probatori** richiesti dalla legge

per l'adozione di **specifici regimi fiscali** nei **casi espressamente previsti**.

Tra i **casi espressamente previsti** dalla legge vi sono:

- applicazione del regime di **aiuto alla crescita economica** ex [articolo 1 D.L. 201/2011](#);
- **società di comodo** ex [articolo 30 L. 724/1994](#);
- **partecipazioni acquisite per il recupero di crediti bancari** ex [articolo 113 D.P.R. 917/1986](#);
- permanenza nel regime del **consolidato nazionale** ex [articolo 124 D.P.R. 917/1986](#);
- accesso al regime del **consolidato mondiale** ex [articolo 130 D.P.R. 917/1986](#);
- applicazione del regime delle **imprese estere controllate** ex [articolo 167 D.P.R. 917/1986](#).

Peraltro, il contribuente può presentare un'**istanza** per dimostrare la sussistenza delle condizioni per la **non applicazione** della **disciplina CFC** (*Controlled foreign companies*).

Il contribuente ha l'**obbligo di indicazione** nella dichiarazione dei redditi delle **partecipazioni in società residenti in Stati con regime fiscale privilegiato** se:

- ha ritenuto esistenti le **condizioni esimenti**, ma non ha presentato interpello;
- ovvero, avendo presentato interpello, **non ha ricevuto risposta positiva**.

La violazione dell'obbligo di indicazione in dichiarazione previsto in materia di **CFC** determina l'applicazione di una **sanzione pari al 10% del reddito della partecipata**, con un minimo di 1.000 euro ed un massimo di 50.000 euro.

In tutti gli **altri casi** sopra indicati, invece, la violazione dell'obbligo di indicazione in dichiarazione dei dati prescritti determina l'applicazione di una **sanzione da euro 2.000 a euro 21.000**.



*La soluzione ai tuoi casi,  
sempre a portata di mano.*

Adempimenti, fonti e aggiornamento quotidiano a tre clic da te.



**richiedi la prova gratuita per 30 giorni >**

## VIAGGI E TEMPO LIBERO

---

### ***Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico***

di **Andrea Valiotto**

#### **Cuore di Stato**



Carlo Mastelloni

Mondadori

Prezzo – 20,00


Pagine – 296

---

Brigate rosse, Gladio, Aldo Moro: sono nomi che evocano alcune tra le pagine più drammatiche del nostro recente passato, su cui tanto è stato scritto. *Cuore di Stato* offre tuttavia una prospettiva inedita: quella della Legge, di chi ha dedicato buona parte della propria vita alla difesa delle Istituzioni e ha indagato con tenacia la criminalità politica nel suo retroterra logistico, morale, ideologico. Attraverso il racconto in prima persona delle numerose inchieste condotte dal giudice Mastelloni, emergono verità dirompenti: strategie occulte e intrecci istituzionali che hanno pesantemente condizionato la nostra vita democratica. Indagare sulle Brigate rosse e sull'assassinio di stampo politico ha infatti significato ampliare il raggio della ricerca a tutti coloro che all'epoca rivestirono un ruolo di primo piano e al contesto generale della politica italiana degli anni Settanta: ecco allora le inchieste sulla tragica vicenda di Aldo Moro e di numerose altre vittime della lotta armata e la minuziosa ricostruzione delle attività del Superclan, l'organizzazione clandestina costituita da Corrado Simioni, i cui componenti poi confluirono nella scuola di lingue Hyperion di Parigi. Tuttavia, come afferma l'autore, «il crimine in cui ci si imbatte può rappresentare la punta di un iceberg, il semplice sintomo di un fenomeno ben più vasto»: e così, l'inchiesta sui rapporti tra Br e Olp – che condusse Mastelloni a incriminare Yasser Arafat – ha fatto emergere misteriose triangolazioni di armi consegnate dallo Stato italiano; mentre le indagini sulla caduta nel 1973 dell'aereo *Argo 16* si sono rivelate utili alla lettura da un lato dei segreti protocolli del nostro governo con l'Olp (il

cosiddetto «Lodo Moro»), dall'altro del meccanismo della struttura segreta Stay-Behind/Gladio nonché dell'operato, anche sul nostro territorio, dei Servizi segreti israeliani.

## **Fiume. L'avventura che cambiò l'Italia**



Pier Luigi Vercesi

Neri Pozza

Prezzo – 12,50

Pagine – 160

Il 12 settembre 1919 Gabriele d'Annunzio occupa con un migliaio di uomini il porto adriatico di Fiume. In pochi giorni il suo esercito di «disertori» si moltiplica. È una sfida al mondo intero: alle potenze alleate che non vogliono riconoscere l'italianità di quella città e al governo italiano che non si sa imporre al tavolo della pace di Versailles. L'occupazione dura quasi sedici mesi e Fiume diventa un laboratorio rivoluzionario politico, sociale, economico ma anche letterario e teatrale. D'Annunzio governa con un'invenzione al giorno, affinando le sue doti di seduttore e addomesticatore di folle. Fiume diventa la «città di vita», dove tutto è concesso e vissuto fino in fondo: le donne votano, l'omosessualità è tollerata, si può divorziare, l'esercito si democratizza e una Costituzione, La Carta del Carnaro, elaborata dal rivoluzionario Alceste De Ambris e riscritta da d'Annunzio, sovverte le regole borghesi e monarchiche. Pier Luigi Vercesi narra in queste pagine la storia di quest'avventura, dal settembre del 1919 in cui ebbe inizio sino alle giornate di sangue del Natale 1920, quando il governo italiano, dopo aver firmato un accordo con la Jugoslavia, ordinò al generale Caviglia di bombardare dal mare il Palazzo del governo di Fiume. Una straordinaria avventura che il fascismo, di lì a poco, tenterà di fare sua, riproponendo i cerimoniali inventati da d'Annunzio per conquistare le folle. L'anima più autentica del fiumanesimo, tuttavia, non soltanto non aderì al fascismo, ma si schierò dall'altra parte.

**A schema libero**





Lou Palanca

Rubbettino

Prezzo – 16,00

Pagine – 238

A partire dai fatti della più lunga rivolta urbana d'Europa, quella che infiammò Reggio Calabria tra il 1970 e il 1971, A schema libero ripercorre le trame oscure che hanno innervato la storia d'Italia nell'ultimo mezzo secolo. Dopo la strana morte – avvenuta in anni recenti – di una dirigente del Comune di Reggio Calabria, prendono avvio il gioco della memoria di un ex uomo dei Servizi e l'inchiesta di una giovane giornalista. Emerge così, sotto una nuova luce, il contesto della rivolta che sancì l'alleanza fra neofascismo, massoneria, 'ndrangheta, apparati di sicurezza deviati e uomini politici. Ma quando ogni tassello sembra aver trovato l'esatta collocazione, e il grande enigma risolto, le ombre del passato tornano ad allungarsi sul presente in un incalzare di pericolose scoperte, omicidi, fughe, torbidi intrecci e registrazioni scottanti. Alle due voci protagoniste si aggiunge infine quella dolente e disincantata del professor Dattilo, appassionato di storia locale, cui spetta il compito di tirare le somme. Un romanzo illuminante, potente, amaro, che compone nello stesso quadro la contro storia di Reggio, della Calabria e dell'Italia intera.

### **Piccoli esercizi di sopravvivenza familiare**



Alda Bruno

Sellerio


Prezzo – 12,00

Pagine – 144

---

Una famiglia ricca, un padre al terzo matrimonio, una madre ex bella che sperpera in chirurgia estetica, una sorellastra corteggiata e sprezzante, un fratellastro stupido, in mezzo a loro scorrazza una bambina rifiutata da tutti che si dà da fare per sopravvivere ai sadismi del male quotidiano. Ciò che sogna sono vendette, e impadronirsi dell'intera eredità. «Tutto quello che puoi sognare puoi ottenerlo. Dio tarda, ma esaudisce».

### **Gatti molto speciali**



Doris Lessing

Feltrinelli

Prezzo – 19,00

Pagine – 160

---

Noi uomini osserviamo i gatti, ma anche i gatti ci studiano. In quegli occhi in apparenza indecifrabili si specchia il loro, e il nostro, mondo. Lo sa bene Doris Lessing, che con i gatti ha sempre convissuto, fin dal primo, raccolto per strada a Teheran quando aveva tre anni. Poi da bambina, in Sudafrica, e a Londra, da adulta.

Alcuni aggressivi, altri più sornioni, tutti in cerca di attenzione, questi animali enigmatici ed eleganti si trasformano in creature straordinarie sotto lo sguardo attento del premio Nobel per la letteratura, che ne descrive carattere, temperamento e gusti con la lucidità con cui nei suoi libri analizza se stessa e la società umana. Il risultato sono alcune delle pagine più intime e intense di Doris Lessing, che, nel raccontare i gatti speciali della sua vita, porta con sé il lettore in un affascinante viaggio attraverso gli anni e i continenti, fino a svelargli l'autentico, misterioso e seducente linguaggio dei gatti. Un omaggio illustre al mondo felino, un'autentica delizia letteraria, arricchita dalle illustrazioni moderne e sensuali di Joana Santamans.



*La soluzione ai tuoi casi,  
sempre a portata di mano.*

Adempimenti, fonti e aggiornamento quotidiano a tre clic da te.



**richiedi la prova gratuita per 30 giorni >**